



***REGOLAMENTO DI GOVERNANCE  
DELLE SOCIETÀ  
DELL'AUTOMOBILE CLUB BOLZANO***

*Approvato con delibera del Consiglio Direttivo nr. 634 del 30/10/2024*

## Indice

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Organi del Regolamento
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Tipi sociali, costituzione di società, acquisto e alienazione di partecipazioni, altre operazioni
- Art. 5 Oggetto sociale
- Art. 6 Esercizio dei diritti di Socio
- Art. 7 Rispetto della normativa applicabile e principi generali
- Art. 8 Adeguamento degli statuti societari
- Art. 9 Principi e criteri generali
- Art. 10 Nomina e requisiti dell'Organo Amministrativo
- Art. 11 Collegio sindacale e revisione contabile
- Art. 12 Emolumenti Organo amministrativo e del Collegio sindacale
- Art. 13 Principi e criteri generali
- Art. 14 Controllo
- Art. 15 Operazioni societarie rilevanti
- Art. 16 Procedimento
- Art. 17 Principi e criteri generali
- Art. 18 Internal audit e organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01)
- Art. 19 Adempimenti in materia di affidamenti alle società "in house providing"
- Art. 20 Controllo analogo
- Art. 21 Crisi d'impresa
- Art. 22 Razionalizzazione delle partecipazioni
- Art. 23 Entrata in vigore, implementazione e monitoraggio del Regolamento di Governance

## ARTICOLO 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento di Governance (di seguito “*Regolamento*”) definisce i principi generali di governo delle Società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente da Automobile Club Bolzano, incluse quelle cosiddette “*in house providing*”, quali strumenti attraverso cui il medesimo Automobile Club Bolzano intende perseguire le proprie finalità stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione applicabile vigente;
2. Il *Regolamento* è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108, che dispone che l’ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;
3. In ragione della specifica natura dell’AC Bolzano, costituito quale ente pubblico che persegue le finalità di interesse generale dell’automobilismo e riunisce persone ed enti che si occupano di automobilismo, il *Regolamento* tende a garantire che le *Società* operino:
  - nel rispetto delle norme di tipo privatistico per quanto riguarda il funzionamento e dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate da Enti pubblici;
  - al fine di perseguire le finalità dell’Automobile Club Bolzano stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione applicabile vigente, per le quali sole tali Società sono costituite o mantenute, nonché al fine di svolgere le attività ammesse dalla legge e legate all’ambito di attività del medesimo e degli Enti pubblici partecipanti, in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione emanati dall’Ente controllante;
  - nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati da Automobile Club Bolzano;
  - nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili.

## **ARTICOLO 2**

*(Organi del Regolamento)*

1. Il Consiglio Direttivo di Automobile Club Bolzano definisce le linee di indirizzo del sistema di governance delle Società; approva, su proposta del Presidente di Automobile Club Bolzano, il *Regolamento* e ogni sua successiva modifica o integrazione, nonché eventuali ulteriori direttive.
2. Il Presidente di Automobile Club Bolzano sovrintende al sistema complessivo di governance di cui al *Regolamento*, ne promuove l'implementazione e l'adeguamento, riferendone al Consiglio direttivo.
3. L'Organo amministrativo delle società partecipate e/o controllate dall'Automobile Club Bolzano è responsabile dell'attuazione del presente *Regolamento* nonché delle eventuali direttive del Consiglio Direttivo e riferisce al Presidente dell'Automobile Club Bolzano sullo stato della sua attuazione

## **ARTICOLO 3**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il *Regolamento*, le Direttive e le eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate si applicano a tutte le *Società* partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, dall'Automobile Club Bolzano, incluse quelle cosiddette "*in house providing*", ad esclusione di quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed alle loro società controllate, alle quali si applicano solo se espressamente previsto dalla legge.
2. Le *Società* assicurano il costante aggiornamento della propria operatività alle previsioni del presente Regolamento, nonché alle Direttive e alle eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate dall'Ente controllante e ne assicurano la ricezione, la diffusione e il rispetto da parte delle rispettive controllate.
3. Il Regolamento concorre con gli Statuti delle Società nel disciplinare i profili oggetto di regolamentazione, ed assume perciò efficacia vincolante per tutte le componenti del sistema; a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli organi sociali ed i loro membri, i procuratori, i dipendenti, le commissioni ed i comitati.
4. Nell'ambito dei modelli di organizzazione e di gestione delle Società, eventualmente adottati ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, dovranno essere previsti idonei sistemi di presidio per il rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel Regolamento, ove di pertinenza.

## **ARTICOLO 4**

*(Tipi sociali, costituzione di società, acquisto e alienazione di partecipazioni, altre operazioni)*

1. L'Automobile Club Bolzano può partecipare esclusivamente a *Società*, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. L'atto deliberativo per la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione in una società, anche indirettamente o attraverso aumento di capitale, è adottato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bolzano e deve essere analiticamente motivato secondo legge, in particolare con riferimento alla stretta necessità - valutata in concreto - di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità dell'Automobile Club Bolzano stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, nonché di svolgere le attività ammesse dalla legge e legate all'ambito di attività del medesimo e degli Enti pubblici partecipanti.
3. L'atto deliberativo deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Bolzano; nel medesimo atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità
4. L'atto deliberativo di alienazione delle partecipazioni in *Società* è adottato con le modalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo 4. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione eventualmente previsto dalle applicabili disposizioni di legge e dagli Statuti delle Società.
5. L'Automobile Club di Bolzano invia gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ove stabilito dalla legge e ai fini da essa previsti.
6. L'Automobile Club di Bolzano segue il procedimento disciplinato nei precedenti commi 2, 3, 4 anche per il caso di modifiche rilevanti dell'oggetto sociale, nonché in tutti i casi previsti dall'art. 7, co. 7, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
7. Per la scelta del socio privato in società cui partecipa l'Automobile Club di Bolzano (sia tale scelta antecedente oppure successiva alla costituzione della società stessa), si segue comunque la legge di tempo in tempo vigente, oggi il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 17.

## **ARTICOLO 5**

*(Oggetto sociale)*

1. Le *Società*, ferma comunque la stretta necessità, valutata in concreto, della relativa attività per il perseguimento delle finalità dell'Automobile Club di Bolzano, stabilite dallo Statuto Aci e dalla legislazione vigente, hanno per oggetto sociale
  - a) la produzione e/o la fornitura di beni e/o servizi di interesse generale, anche economico;
  - b) l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Bolzano e/o ad altri Enti pubblici ovvero allo svolgimento delle loro funzioni, ove le relative attività siano ammesse dalla legge e legate all'ambito di attività dell'Automobile Club Bolzano e degli Enti pubblici partecipanti.
  - c) ogni altra attività ammessa dalla legge per le società partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche.

## **ARTICOLO 6**

*(Esercizio dei diritti di socio)*

1. Il voto nelle assemblee delle *Società* direttamente partecipate dall'Automobile Club Bolzano è esercitato dal Presidente dell'Automobile Club Bolzano o da un suo delegato. Il Presidente informa preventivamente il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bolzano sulle deliberazioni da assumere.

## **ARTICOLO 7**

*(Rispetto della normativa applicabile e principi generali)*

1. Le *Società* sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa generale sulle società commerciali, nonché ai principi di quella speciale sulle società pubbliche, a controllo pubblico e a partecipazione pubblica, sempre tenendo della specificità dell'Automobile Club Bolzano, ente pubblico che non grava sulla finanza pubblica e che persegue le finalità di interesse generale dell'automobilismo e riunisce persone ed enti che si occupano di automobilismo.
2. Le *Società*, previa valutazione di opportunità in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, possono adottare strumenti di governo societario, tra i quali:
  - regolamenti interni che definiscono criteri e modalità per gli acquisti, il reclutamento del personale a tempo indeterminato o l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione

nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

- una funzione di controllo interno, strutturata o meno, secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, per trasmettere periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

## ARTICOLO 8

*(Adeguamento degli statuti societari)*

1. Il presente *Regolamento* e le ulteriori Direttive eventualmente adottate dall'Automobile Club Bolzano fanno parte integrante degli Statuti delle *Società*.
2. Gli statuti delle *Società* dovranno essere conformi ai criteri di seguito indicati:
  - rispetto della pertinente normativa privatistica di ordinamento e funzionamento;
  - rispetto dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate da Enti pubblici sempre tenendo conto della specificità dell'Ente controllante che non grava sulla finanza pubblica;
  - coerenza dell'oggetto sociale con le finalità dell'Automobile Club Bolzano stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente;
  - adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo coerenti con il presente *Regolamento* e le eventuali ulteriori Direttive di Automobile Club Bolzano e dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate da Enti pubblici, in modo da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione;
  - divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. Le eventuali *Società "in house providing"* adottano i propri statuti prevedendo inoltre:
  - l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario
  - l'esercizio da parte dell'Automobile Club Bolzano su ciascuna società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
  - che oltre l'ottanta per cento del fatturato di ciascuna società, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'Automobile Club Bolzano e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali delle *Società*;

- che le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, siano conformi alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 9**

*(Principi e criteri generali)*

1. Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli Organi di amministrazione e controllo, le *Società* adottano i principi e criteri di seguito indicati.

## **ARTICOLO 10**

*(Nomina e requisiti dell'Organo Amministrativo)*

1. Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bolzano con delibera effettua la proposta di nomina dell'organo amministrativo delle Società.
2. Le *Società* sono amministrate - su decisione dei Soci, presa di tempo in tempo - da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nel rispetto della normativa di genere
3. L'Assemblea dei Soci della *Società*, in caso di Organo amministrativo collegiale, nomina altresì il Presidente
4. Il Consiglio resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
5. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui alla specifica normativa applicabile.
6. Con direttiva dell'Automobile Club Bolzano possono essere disciplinati ulteriori requisiti in aggiunta alla legge, o comunque in conformità alla stessa, cui saranno subordinati il conferimento, l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di Amministratore.
7. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, se cessa, per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, un componente del Consiglio di amministrazione stesso, ciò comporterà automaticamente la decadenza dell'intero consiglio (clausola *simul stabunt, simul cadent*), senza diritto a nessun indennizzo per gli amministratori decaduti.

## **ARTICOLO 11**

*(Collegio sindacale e revisione contabile)*

1. Nelle *Società* costituite nella forma di società per azioni, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.
2. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'Assemblea dei soci della società.
3. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui alla specifica normativa applicabile.
4. Con direttiva dell'Automobile Club Bolzano possono essere disciplinati ulteriori requisiti in aggiunta alla legge, o comunque in conformità alla stessa, cui saranno subordinati il conferimento, l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di Sindaco.
5. Nelle *Società* costituite nella forma delle società a responsabilità limitata, la nomina di un organo di controllo non è obbligatoria; l'Ente controllante, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, potrà prevedere la nomina di un organo di controllo in forma collegiale o monocratica e/o di un revisore.

## **ARTICOLO 12**

*(Emolumenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale)*

1. La remunerazione complessiva degli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, e dei Sindaci è fissata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bolzano, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alle società a capitale pubblico, nonché dalle direttive di Automobile Club Bolzano;
2. L'Organo amministrativo, se a composizione collegiale, determina, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove prescritto, la ripartizione fra gli Amministratori del compenso complessivamente deliberato dall'Assemblea dei soci, anche in ragione delle particolari cariche conferite;
3. I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea dei Soci all'atto di nomina per l'intera durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dell'Automobile Club Bolzano e nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

## **ARTICOLO 13**

*(Principi e criteri generali)*

1. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, l'Automobile Club Bolzano declina le strategie dell'Ente in obiettivi societari che l'Organo Amministrativo traduce in azioni operative.
2. L'Organo amministrativo delle *Società* informa il Presidente dell'Automobile Club Bolzano, con periodicità almeno semestrale, in merito a:
  - a) coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, e le strategie definite dall'Automobile Club Bolzano;
  - b) economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
  - c) sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
  - d) efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
  - e) efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate

## **ARTICOLO 14**

*(Controllo)*

1. Nel rispetto della normativa applicabile vigente e del presente Regolamento, l'Automobile Club Bolzano esercita sulle *Società* controlli “*ex ante*” sugli indirizzi e obiettivi, controlli “contestuali” per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi, nonché del rispetto delle procedure, e controlli “*ex post*” sul raggiungimento degli eventuali obiettivi assegnati, nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.
2. Il Presidente dell'Automobile Club Trento monitora l'attuazione dei piani societari, valuta l'efficacia delle strategie e delle azioni intraprese, misura con continuità i risultati conseguiti. Qualora emergano criticità, informa il Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

## **ARTICOLO 15**

*(Operazioni societarie rilevanti)*

1. Il presente titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico procedimento istruttorio, di valutazione e di approvazione. Resta fermo quanto previsto al precedente articolo 4.

2. Per operazioni societarie rilevanti si intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario.
3. A titolo esemplificativo rientrano in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni relative ad operatività non corrente o ordinaria:
  - investimenti e/o disinvestimenti e assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine eccedenti l'ordinaria amministrazione;
  - operazioni di copertura di rischi finanziari e operazioni in derivati;
  - iniziative tese a rappresentare all'esterno l'immagine delle *Società* o dell'Automobile Club Bolzano;
  - ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
  - accordi strategici e di joint venture;
  - operazioni sul capitale sociale;
  - patti parasociali;
  - fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
  - acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
  - costituzioni di società, consorzi e associazioni temporanee di imprese;
  - costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
  - emissione di strumenti finanziari;
  - acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
  - operazioni aventi ad oggetto segni distintivi dell'azienda;
  - rilascio di garanzie non d'uso.

## **ARTICOLO 16**

### *(Procedimento)*

1. Le operazioni rilevanti sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bolzano per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni stesse con le finalità dell'Automobile Club Bolzano, stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, in termini di stretta necessità valutata in concreto rispetto a tali finalità e con le linee strategiche dettate dall'Automobile Club Bolzano e sono quindi approvate dall'Organo competente delle *Società* solo in assenza di osservazioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bolzano, oppure, in caso d'osservazioni di quest'ultimo, previa esplicitazione per iscritto delle ragioni per le quali l'Organo Amministrativo della Società disattende, in tutto o in parte, tali osservazioni.

2. Le *Società* dovranno trasmettere al Presidente dell'Automobile Club Bolzano, in tempi congrui, quindi con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della *Società*, ogni informazione relativa a ciascuna operazione rilevante, ritenuta necessaria, o comunque richiesta, in modo da consentire al Consiglio Direttivo dell'Ente un esame tempestivo ed esauriente. L'Organo competente della *Società* non può deliberare sino a quando la *Società* stessa non abbia fornito al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club i chiarimenti o le integrazioni documentali.

## **ARTICOLO 17**

*(Principi e criteri generali)*

1. Le *Società* redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad esse applicabili.
2. Le *Società* che si trovino a svolgere attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività se e nei limiti in cui è previsto dalla legge di tempo in tempo vigente, oggi il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 6.

## **ARTICOLO 18**

*(Internal audit e organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01)*

1. Le *Società*, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, valutano l'opportunità di integrare una funzione di controllo interno (*internal auditing*) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabori con gli organi di controllo, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmettendo periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.
2. In considerazione dei medesimi elementi di cui al precedente comma 1, le *Società* possono altresì adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo ed istituire l'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001, affinché monitori il funzionamento e l'osservanza del predetto modello.
3. Nelle *Società* costituite nella forma di società a responsabilità limitata, la funzione di *internal auditing*, ove istituita, può essere esercitata da un amministratore, mentre quella dell'organismo di vigilanza, ove istituito, può essere esercitata dall'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 D.Lgs 231/2001.

## ARTICOLO 19

*(Adempimenti in materia di affidamenti alle società “in house providing”)*

1. Le eventuali Società “in house providing”, destinatarie di affidamenti diretti da parte dell’Automobile Club Bolzano (effettuati a norma dell’Art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016), si adeguano, con le modalità di cui all’Art. 12 del presente Regolamento, alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. I predetti affidamenti diretti sono possibili a condizione che l’Automobile Club Bolzano adempia a quanto richiesto dal richiamato Art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuando le opportune valutazioni sulla congruità economica dell’offerta con riguardo all’oggetto e al valore della prestazione (se gli affidamenti hanno ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza), nonché pubblicando e aggiornando tutti gli atti connessi agli affidamenti in parola ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

## ARTICOLO 20

*(Controllo analogo)*

1. Il controllo analogo dell’Automobile Club Bolzano nei confronti di una eventuale Società “in house providing” si realizza quando si rilevano in capo allo stesso Automobile Club Bolzano poteri di controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali, assicurando l’esercizio di un’influenza determinante dell’Automobile Club Bolzano (anche congiuntamente con altri soci pubblici) sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative delle Società in modo analogo al controllo esercitato sui propri servizi.
2. Nelle Società “in house providing”, l’Organo Amministrativo decade se non si conforma agli obblighi relativi al Controllo Analogo nei modi ed entro il termine intimati dall’Automobile Club Bolzano.
3. In caso di Società “in house providing” il controllo *ex-ante* è esercitato dall’Automobile Club Bolzano in fase di pianificazione ed elaborazione del *budget* articolato su base almeno annuale da parte delle medesime Società “in house providing”. In particolare, per le Società “in house providing”:
  - il *budget* declina gli obiettivi di breve periodo ed i risultati dell’attività aziendale con riferimento al primo esercizio successivo a quello di definizione, ed è redatto in coerenza con l’eventuale Piano industriale;

- l'elaborazione del *budget*, la sua formazione ed approvazione sono soggetti alle finalità, ai principi ed ai criteri generali di cui all'articolo 13;
  - il *budget* vincola l'azione societaria per quanto attiene gli obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari, e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio;
  - il *budget* svolge funzione autorizzativa alla spesa nel senso che la società non può sostenere costi eccedenti il *budget* assegnato, se non correlati a maggiori entrate e/o riferiti alle prestazioni di servizi o beni destinati alla vendita e quindi non gravanti sull'economicità della gestione;
  - il *budget* costituisce l'obiettivo di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere ed attuare, con tempestività, eventuali azioni ed interventi correttivi;
  - unitamente al *budget* va presentato il piano delle attività, riportando nello stesso il dimensionamento dei servizi e delle attività oggetto dell'affidamento, con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il *budget*, nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere, unitamente ai fabbisogni di personale.
4. In caso di Società "*in house providing*" il controllo *contestuale* è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra l'Automobile Club Bolzano e le Società "*in house providing*" volti ad assicurare, in corso di gestione e con le modalità definite dal presente Regolamento, la coerenza tra *budget* delle Società e report economici, finanziari e patrimoniali infrannuali, la coerenza tra piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici, nonché il mantenimento degli standard qualitativi e i livelli di servizi prefissati. Il controllo analogo contestuale è inoltre esercitato con le modalità di cui al presente Regolamento per le operazioni qualificate "rilevanti", di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
  5. Le Società "*in house providing*", nel corso della gestione, devono inoltre trasmettere entro il 31 dicembre al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione dell'Automobile Club Bolzano un rapporto sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.
  6. Le Società "*in house providing*" elaborano, con cadenza almeno semestrale, i consuntivi di gestione, corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.

7. In caso di *Società “in house providing”* il controllo *ex post* è esercitato dall’Automobile Club Bolzano nelle seguenti modalità: il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso, per il tramite del Direttore, al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Bolzano almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea delle *Società “in house providing”* per le relative indicazioni sull’esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante dell’Automobile Club Bolzano nell’Assemblea delle predette Società.

## **ARTICOLO 21**

### *(Crisi d’impresa)*

1. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’Organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
2. Gli interventi finanziari o di garanzia finalizzati a prevenire l’aggravamento della situazione di cui al precedente comma devono essere accompagnati da un piano di intervento dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.
3. Resta fermo per le crisi d’impresa quanto previsto dalla legge di tempo in tempo vigente, oggi il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 14.

## **ARTICOLO 22**

### *(Razionalizzazione delle partecipazioni)*

1. L’Automobile Club Bolzano realizza le procedure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni attraverso l’adozione di strumenti di monitoraggio continuo dell’andamento economico, della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché dell’assetto organizzativo e dimensionale delle proprie *Società*, in considerazione delle rispettive peculiarità.
2. Ove necessario in esito alle risultanze del monitoraggio di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo predispone e approva, con motivata deliberazione, idonei piani di razionalizzazione finalizzati al contenimento della spesa, che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività, dei risultati economici conseguiti dalle *Società* in un arco temporale quinquennale, dell’adeguatezza dell’organico delle *Società* in rapporto alle attività esercitate, nonché dell’entità del valore medio della produzione di ciascuna società nel triennio precedente in rapporto alle attività esercitate, fermo il rispetto dei vincoli di scopo e di attività segnati dalla legge di tempo

in tempo vigente, oggi in particolare il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 4, così come attuato nel presente Regolamento.

3. Comunque l'Automobile Club di Bolzano svolge una periodica attività di controllo e verifica delle proprie partecipazioni societarie, secondo i tempi, i modi e gli scopi stabiliti dalla legge di tempo in tempo vigente, oggi il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 20.

### **ARTICOLO 23**

*(Entrata in vigore, implementazione e monitoraggio del Regolamento di Governance)*

1. Il Regolamento entra in vigore ed ha efficacia il giorno dopo la sua approvazione e sostituisce le disposizioni eventualmente emanate in precedenza dall'Automobile Club Bolzano intese a regolamentare la medesima materia.
2. Il Regolamento è sottoposto a costante monitoraggio e potrà essere oggetto di successive modifiche e integrazioni al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa o per disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità dell'Automobile Club Bolzano, stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.
3. Anche tali modifiche e integrazioni entrano in vigore ed hanno efficacia il giorno dopo la loro approvazione e sostituiscono le disposizioni eventualmente emanate in precedenza dall'Automobile Club Bolzano intese a regolamentare la medesima materia.